



## Regione Lombardia

---

ORDINANZA N. 675

Del 08/01/2021

---

Identificativo Atto n. 16

PRESIDENZA

Oggetto

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA



# Regione Lombardia

---

## IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e, in particolare, l'articolo 32;

VISTO l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI gli atti nazionali assunti in relazione alla prevenzione e alla gestione dell'emergenza da COVID- 19;

RICHIAMATI gli atti regionali assunti in relazione alla prevenzione e alla gestione dell'emergenza da COVID- 19;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI, inoltre:

- la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- la legge regionale 11/12/06, n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”, ed in particolare l'art. 13 che prevede la determinazione, da parte della Giunta regionale, di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;
- le dd.G.R. 11/09/2013 n. 593 e 2/8/2018 n. 449 che hanno approvato, rispettivamente, il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento con i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- il “Nuovo accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, sottoscritto in data 25 luglio 2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e dal Ministero dell'Ambiente, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 6675 del 07/06/2017;

RICHIAMATA, in particolare, la previsione dell'Accordo di Bacino Padano circa l'introduzione, a partire dal 1° ottobre 2020, di ulteriori limitazioni alla circolazione per



## Regione Lombardia

---

alcune categorie di veicoli e, conseguentemente, l'azione TP-1n dell'aggiornamento PRIA 2018 che prevede la limitazione dei veicoli con motorizzazione diesel Euro 4 nel semestre invernale, dal lunedì al venerdì, nei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 1022 del 21/04/2020 che ha approvato la risoluzione concernente le misure di sostegno ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori colpiti dalla crisi per l'emergenza sanitaria causata dall'epidemia da COVID-19, che impegna la Giunta a sospendere e rinviare le limitazioni per i veicoli Euro 4 diesel previste a partire dal 1° ottobre 2020;

RICHIAMATA la deliberazione n. 3606 del 28/09/2020 "*Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da covid-19*", che, anche dando atto della perdurante situazione emergenziale dovuta alla diffusione della pandemia da COVID-19 che ha determinato importanti impatti sanitari e socio-economici a livello regionale, nazionale e internazionale, ha valutato la necessità di prevedere nuove disposizioni sulla circolazione dei veicoli più inquinanti attraverso una modulazione della mobilità dei cittadini diretta a ridurre il più possibile i rischi derivanti da forme di aggregazione, disponendo la decorrenza dell'11 gennaio 2021 per l'applicazione delle misure concernenti, tra l'altro, la limitazione dei veicoli Euro 4 diesel nel semestre invernale in Fascia 1 e nei 5 Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2;

DATO ATTO del permanere della situazione emergenziale dovuta alla diffusione della pandemia da COVID-19 e dei connessi impatti sanitari e socio-economici che hanno determinato le disposizioni sulle limitazioni della circolazione disposte dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione n. 3606 del 28/09/2020 e considerati gli effetti di natura sanitaria che potrebbero derivare dall'applicazione delle nuove limitazioni in relazione ai divieti di spostamento individuale secondo diverse articolazioni e alle disposizioni che individuano la capacità massima di trasporto dei mezzi pubblici per garantire gli obiettivi sanitari di distanziamento interpersonale;

CONSIDERATO che le limitazioni agli spostamenti individuali disposte a livello nazionale per contrastare la diffusione della pandemia determinano complessivamente una riduzione della circolazione dei veicoli;

DATO ATTO, altresì, che in un incontro tenutosi lo scorso 4 gennaio 2021, i Presidenti delle quattro Regioni del Bacino Padano (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte) hanno condiviso la necessità di riprogrammare l'avvio delle limitazioni alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel previsto per l'11 gennaio 2021 in relazione allo stato emergenziale in atto e al susseguirsi delle disposizioni del Governo per contrastare la diffusione del coronavirus, in particolare prevedendo l'avvio delle stesse misure limitative dopo la cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale così come dichiarato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 31 gennaio 2020 e prorogato, ad oggi, fino al 31 gennaio 2021, fatti salvi ulteriori provvedimenti di proroga che saranno eventualmente adottati;



## Regione Lombardia

---

DATO ATTO che le medesime Regioni hanno rappresentato al Ministro dell'Ambiente e a quello della Salute quanto tra le stesse concordato nel citato incontro del 4 gennaio 2021 circa il rinvio dell'attuazione della misura di limitazione alla circolazione dei veicoli euro 4 diesel (nota del Presidente Bonaccini Prot. 05/01/2021.0004644.U);

VISTA la risposta del Ministro dell'Ambiente che ha condiviso l'opportunità di rinviare l'entrata in vigore della limitazione della circolazione dei veicoli euro 4 diesel (m\_ante.UDCM.REGISTRO UFFICIALE.U.0000237.07-01-2021);

RICHIAMATE le misure di distanziamento sociale e di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da COVID-19 previste dalle normative nazionali e regionali vigenti, ed in particolare quanto disposto a seguito della classificazione settimanale legata all'andamento epidemiologico e alla pressione sul Servizio Sanitario Regionale, con inasprimento delle regole precauzionali, che prevedono comunque sempre che le persone mantengano la distanza di almeno un metro in tutti gli ambiti e gli spazi di socialità;

DATO ATTO che, in attuazione degli indicati obiettivi sanitari di distanziamento sociale, le misure previste per il settore del trasporto pubblico regionale e locale prevedono, fra l'altro, riduzioni del coefficiente massimo di riempimento dei mezzi e altre misure volte a regolare i c.d. "picchi" di utilizzo del trasporto pubblico collettivo;

RITENUTO che per prevenire e contenere l'infezione da COVID-19 deve essere considerata l'esigenza di non limitare le opportunità di mobilità individuale in questa fase di persistenza di alto rischio di diffusione del contagio e occorre, pertanto, modulare la mobilità dei cittadini in modo da ridurre il più possibile i rischi derivanti da forme di aggregazione, anche prevedendo ulteriori disposizioni concernenti la circolazione dei veicoli più inquinanti, a tutela della salute pubblica sul territorio regionale;

RITENUTO, infine, di evidenziare che con deliberazione n. 3606 del 28/09/2020 sono state programmate ulteriori misure in relazione alle finalità di miglioramento della qualità dell'aria con decorrenza dall'11 gennaio 2021

### **ORDINA**

1. che, a tutela della salute pubblica sul territorio regionale tramite modulazione della mobilità dei cittadini in modo da ridurre il più possibile i rischi di infezione da COVID-19 derivanti da forme di aggregazione, la misura permanente della limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall'Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, sia applicata, nel semestre invernale di riferimento, dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, attualmente prorogato fino al 31 gennaio 2021;
2. che le disposizioni concernenti la decorrenza della misura di limitazione per i veicoli di cui al punto 1 siano efficaci per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria



## Regione Lombardia

---

COVID-19, eventualmente prorogato da nuovi provvedimenti nazionali;

3. che le disposizioni della presente ordinanza siano immediatamente efficaci;
4. che la presente ordinanza sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministro della Salute e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nonché nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Coronavirus – COVID 19.

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



## Regione Lombardia

---

ORDINANZA N. 676

Del 08/01/2021

---

Identificativo Atto n. 19

PRESIDENZA

Oggetto

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL'ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33



## Regione Lombardia

---

### IL PRESIDENTE

**VISTI** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;

**VISTO** l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che, nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure "restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative" connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

**VISTO** il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 4;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per



## Regione Lombardia

---

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» ed in particolare l'art. 1, comma 10, lett. s);

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute dell'11 dicembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte";

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" in materia di attività didattica dal 7 al 15 gennaio 2021 nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;

**VISTO** il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**CONSIDERATO** che:

- in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia dall'ultima decade di dicembre scorso una crescita continua a livello regionale dei contagi, pur in presenza di un significativo incremento delle capacità di testing, con valore di  $R_t$  disponibile calcolato dall'ISS passato da 1 (CI: 0.98-1.02) per la settimana dal 20 al 26 dicembre 2020, a 1,27 (CI: 1.24-1.3) per la settimana dal 27 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021 e con valori  $RT$  per ricovero ospedaliero calcolato dall'ISS per la settimana dal 20 al 26 dicembre 2020 pari a 0,8 (CI: 0.76-0,84) e per la settimana dal 27 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021 pari a 0,93 (CI: 0,88-0,99);
- il dato di nuovi casi medio giornaliero è stato per la settimana dal 20 al 26 dicembre 2020 pari a 1.560 ed è stato per la settimana dal 27 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021 pari a 1.930;





## Regione Lombardia

---

- l'andamento epidemiologico in crescita nella popolazione evidenzia un inizio precoce in particolare nella fascia d'età 14-18, fascia che si caratterizza per significativa attività sociale e bassa manifestazione clinica di malattia;
- il numero complessivo degli attualmente positivi è 53.969, di cui 3.363 in regime di ricovero non in terapia intensiva (28% dei posti letto occupati) e 473 in terapia intensiva (39% dei posti letto occupati);
- il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, dati relativi al 6/1/2021, evidenzia un'incidenza cumulativa di 4916 per 100000;

**DATO** atto di quanto riportato nell'ultimo report di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (ISS) aggiornato al 5 gennaio 2021;

**CONSIDERATO**, pertanto, che il trend dei contagi sul territorio sul territorio regionale fa ritenere necessaria l'adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo ai contesti ed alle fasce d'età in cui maggiore è la probabilità di aggregazione e assembramenti;

**RITENUTO** conseguentemente necessario ridurre le possibilità di assembramento, limitando le occasioni di spostamento delle persone per attività didattiche in presenza;

**RILEVATO** che la ripresa dell'attività scolastica in presenza di un cospicuo numero di studenti, docenti e personale ATA relativi alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e alle istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP), comporterebbe probabili assembramenti nei pressi dei plessi scolastici, con correlato rischio di diffusione del contagio presso le famiglie;

**RITENUTO** opportuno assumere iniziative finalizzate anche a contenere il carico dell'utenza del trasporto pubblico locale per limitare i rischi di congestionamento dei mezzi pubblici e delle aree di transito e di attesa, con riguardo alla mobilità degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle istituzioni formative professionali (leFP) di secondo grado;

**CONSIDERATO** che le misure fin qui adottate non hanno determinato il contenimento del contagio in misura tale da consentire la ripresa in presenza delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche e leFP secondarie di secondo grado secondo le regole fissate nel DPCM 3 dicembre 2020 e dall'ordinanza del Ministero della salute 24 dicembre 2020;

**VISTI** i molteplici provvedimenti della giurisdizione amministrativa (ex multis, decreto del Consiglio di Stato del 10/11/2020 n. 6453/2020) che hanno respinto istanze di sospensione di provvedimenti regionali limitativi della didattica in



## Regione Lombardia

---

presenza in considerazione della più rigorosa prevenzione della salute pubblica nell'ambito territoriale di competenza e dell'aggravamento dello stato del contagio;

**SENTITO** in data 7 gennaio 2021 il Comitato tecnico scientifico COVID-19 di Regione Lombardia costituito con Decreto del Direttore della D.G. Welfare n. 4264 del 7 aprile 2020;

**SENTITI**, altresì, in data odierna i sindaci dei Comuni capoluogo della Città metropolitana e delle Province ed il Ministro della Salute;

### **ORDINA**

#### **Art. 1 (Misure relative all'istruzione secondaria di secondo grado)**

1. A decorrere dall'11 gennaio 2021 e fino al 24 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (leFP) assicurano il ricorso alla didattica a distanza per il 100% della popolazione studentesca delle predette istituzioni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche e formative professionali di cui al comma 1 garantiscono comunque la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.
3. Le modalità concrete di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite dalle istituzioni scolastiche e formative professionali, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle Linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020.

#### **Art. 2 (Periodo di efficacia e disposizioni finali)**

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data dell'11 gennaio 2021 e sono efficaci fino al 24 gennaio 2021.
2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato,



## Regione Lombardia

---

secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge 35/2020.

3. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della Salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE  
ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge